SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 febbraio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%. In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° febbraio 1989, n. 37.

Contenimento della spesa sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure in materia di assistenza farmaceutica

1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.

2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28 febbraio 1989 alla individuazione della confezione ottimale delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina entro i successivi sessanta giorni il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.

3. Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché del piano di settore e del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro il 31 dicembre 1989 alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed emana il relativo decreto.

4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialità medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanità riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.

5. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1988, sono sottoposte alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco, perché indichi entro il 28 febbraio 1989 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.

6. Entro la stessa data, la commissione consultiva unica del farmaco individua le specialità medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5, e indica quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.

7. L'esclusione dal prontuario terapeutico nazionale delle specialità medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1990.

8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale è prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati entro il 30 giugno 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi entro i successivi novanta giorni dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanità. Il Ministero della sanità, attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilità dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.

9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta è abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanità, adeguatamente certificate dal medico di famiglia.

10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta del Ministro della sanità.

11. A partire dal 1° gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.

12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di

apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sarà ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanità sono determinati i termini e le modalità d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Misure in materia di assistenza specialistica

1. Per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno è finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale.

2. Al fine di eliminare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta misure finalizzate:

a) a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette;

b) a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche;

c) alla definizione, da parte delle regioni, contestualmente all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, e del decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, recante determinazione degli *standards* del personale ospedaliero, delle attività di *day hospital* alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere.

3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 1, lettera *a)*, quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, già prorogate dall'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

4. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 3.

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

1. A decorrere dal 1° luglio 1989 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche:

a) i cittadini cui sia riconosciuto lo stato di povertà con le modalità di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire 10 milioni, incrementato fino a lire 15 milioni in presenza del coniuge a carico. Non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica proprietà immobiliare posseduta;

b) i titolari di pensione sociale;

c) i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. A decorrere dal 1° luglio 1989 è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi e assimilati, di cui alla normativa vigente.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. La quota di partecipazione alla spesa del 40 per cento si applica alle specialità medicinali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 con l'esclusione, dal 1° gennaio 1989, delle categorie esenti.

Art. 4.

Misure in materia di attuazione del contratto di lavoro

1. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve recepire gli accordi decentrati in materia di organizzazione del lavoro e turni di servizio, lavoro straordinario, pronta disponibilità, incentivi alla produttività, con deliberazione formale. La delibera deve indicare i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi oneri, previo parere su tale copertura da parte del collegio dei revisori. Copia delle deliberazioni con il visto di approvazione del comitato regionale di controllo deve essere inviata al Ministero della sanità ed all'ufficio del Ministro per la funzione pubblica, per le verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro.

2. Il potere di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è integrato con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali.

Art. 5.

Utilizzazione delle quote di autofinanziamento

1. Per l'esercizio 1989 è sospesa la destinazione prevista dall'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, del 50 per cento delle somme direttamente

introitate dalle unità sanitarie locali all'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attribuite alle unità sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 443/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

— Il testo dell'art. 30, comma 3, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: «Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell'esclusione dei prodotti da banco».

— Il testo dell'art. 32, terzo comma, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) è il seguente: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico».

— Il D.M. 13 aprile 1984 concerne: «Revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale».

— La legge n. 67/1988 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)».

— Il testo dell'art. 6 del D.M. 13 aprile 1984 è il seguente:

«Art. 6. — Con successivi decreti saranno esclusi dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, in base a criteri di gradualità e tenuto conto, anche, di quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, farmaci appartenenti ai seguenti gruppi terapeutici:

coleretici;
coadiuvanti terapia iperammoniemie;
enzimi digestivi (escluso pancreatina ad alto dosaggio);
antiacidosici;
agenti nutrizionali;
vitaminici;
antianemici associati;
estratti cortico-surrenali;
reversivi per uso topico;
alcuni chemio-antibiotici associati sistemici».

— Il D.M. 30 luglio 1988 concerne: «Elenco delle specialità medicinali» di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 luglio 1988, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

— Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente: «In caso di persistenti inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, lettera *a)*, quintultimo e quartultimo alinea, del D.L. n. 16/1982 (Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«alinea quintultimo. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale».

«Alinea quartultimo. — Le prestazioni di cui all'alinea precedente previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88) è il seguente:

«Art. 7. — Per il triennio 1986/88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalità di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanità al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cu all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della presente legge».

— L'art. 19, comma 2, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 [prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno, *n.d.r.*] e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989».

Nota all'art. 3:

L'art. 19, comma 18, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1987) così recita: «Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita sanitarie locali».

Nota all'art. 4:

L'art. 4, comma 6, del D.L. n. 528/1984 (Misure urgenti in materia sanitaria) così recita: «Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonché alla relativa documentazione».

Nota all'art. 5:

L'art. 25, comma 2, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) prevede che: «A modifica di quanto previsto dall'art. 69 dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b), c)* ed *e)* del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazioni del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3198):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) il 30 settembre 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 27 ottobre 1988; 9, 10, 11, 23, 24 novembre 1988.

Esaminato in aula il 28 novembre 1988 e approvato il 30 novembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1449):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede redigente, il 5 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede redigente, il 14 dicembre 1988.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1988.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede referente, il 14 dicembre 1988.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20 dicembre 1988, 18 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1989 (atto n. 1449/*A* - relatore sen. MELOTTO).

Esaminato in aula il 25 gennaio 1989 e approvato il 26 gennaio 1989.

89G0052

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 38.

Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.

2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è costituito all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed è composto da:

a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che lo presiede;

b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;

c) il dirigente superiore più anziano tra i dirigenti delle cancellerie militari;

d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;

e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

3. I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera *d)* dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera *e)* sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'articolo 2.

4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera *e)* del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.

7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.

Art. 2.

1. Per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 1 sono costituiti due collegi nazionali: uno per i funzionari di cancelleria e uno per quelli di segreteria.

2. Sono elettori ed eleggibili tutti i cancellieri militari e i segretari giudiziari militari in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati o comunque in servizio presso amministrazione diversa da

quella della difesa. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i cancellieri e i segretari che alla data delle elezioni siano sospesi, anche in via cautelare, dal servizio o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

3. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi capi ufficio che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, alla segreteria del consiglio di amministrazione.

4. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal consiglio uscente, che dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parità di voti è eletto il funzionario con qualifica e anzianità più elevate. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, sono nominati coloro che seguono per numero di voti il componente da sostituire.

5. Nella prima applicazione della presente legge, le operazioni di scrutinio sono effettuate dai membri del consiglio di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1120):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 15 giugno 1988.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 28 settembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3207):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 13 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, II e IV.

Esaminato dalla XI commissione il 20 ottobre 1988 e approvato il 26 gennaio 1989.

89G0061

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria

opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 4;

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Art. 3.

1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonchè a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.

2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.

3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

Art. 4.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'articolo 2.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;

h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per ciascun componente effettivo della commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Art. 5.

1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione;

b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.

Art. 6.

1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.

Art. 7.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

a) da un membro della giunta camerale;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Art. 9.

1. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.

3. Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'articolo 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate.

Art. 10.

1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni

amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il capo XI del titolo III del libro IV del codice civile concernono, rispettivamente: «Della mediazione», «Dei singoli contratti», «Delle obbligazioni».

Note all'art. 2:

— La legge n. 1423/1956 reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità».

— La legge n. 57/1962 reca: «Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori».

— La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— Il testo dell'art. 116 del R.D. n. 1736/1933 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), come modificato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 116. — È punito con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:

1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;

2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;

3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'art. 1 e all'art. 11;

4) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.

Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.

Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2) e 3) fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena.

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire diecimila a lire un milione».

Si trascrive il testo dell'art. 69 del codice penale, richiamato nell'articolo soprariportato:

«Art. 69 (*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti*). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato». [Il testo originario dell'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 6 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220].

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 13 (*Commissione interregionale*). — I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

Nota all'art. 5:

L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 115. — Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal prefetto o dal podestà [ora sindaco, *n.d.r.*], secondo la rispettiva competenza».

Note all'art. 8:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale».

— L'art. 348 del codice penale è così formulato:

«Art. 348 (*Abusivo esercizio di una professione*). — Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.P.C.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire duecentomila a lire un milione».

— Il testo dell'art. 2231 del codice civile è il seguente:

«Art. 2231 *(Mancanza d'iscrizione)*. — Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1926/1960 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla disciplina della professione di mediatore), è il seguente:

«Art. 3. — Presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2.

La commissione è composta:

a) dal membro della giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede;

b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

La commissione dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la camera di commercio, industria e agricoltura».

— La legge n. 253/1958, abrogata dall'art. 10 della legge qui pubblicata, disciplinava la professione di mediatore.

Note all'art. 10:

— La legge n. 253/1958 disciplinava la professione di mediatore.

— Il D.P.R. n. 1926/1960 approvava il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 253/1958.

Note all'art. 11:

— Per la legge n. 689/1981 si veda la precedente nota all'art. 8.

— Il D.P.R. n. 571/1982 reca: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 519):

Presentato dall'on. BIANCHINI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 4 febbraio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 9 giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 26 luglio 1988.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1988 e approvato il 22 settembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1332):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria e commercio), in sede deliberante, l'11 ottobre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 20 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 29 novembre 1988, in un testo unificato con atto n. 974 (sen. ALIVERTI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 519/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 20 dicembre 1988.

Esaminato dalla X commissione il 21 dicembre 1988 e approvato il 19 gennaio 1989.

89G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 150 a 164, relativi alle norme generali della facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 123 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla introduzione delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione:

Norme generali
comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 124. — Nell'Università degli studi di Palermo sono istituite le scuole di specializzazione riportate negli articoli successivi.

Art. 125. — I bandi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condicione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole il cui titolo di ammissione non preveda l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 126. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come mediante quesiti a risposte multiple, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 127. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 128. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 132.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 129. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 130. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 131. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 132. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 133. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 134. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 135. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, nominata dal rettore e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 136. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 137. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 138. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 139 (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 124 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1988
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 94

89A0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'elenco delle scuole dirette a fini speciali di cui all'art. 235 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987 relativo alla normativa generale delle stesse è integrato con la scuola diretta a fini speciali in «informatica».

Art. 2.

Dopo l'art. 246 dello statuto con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in informatica

Art. 247. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in informatica (presso l'Università di Cagliari).

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 248. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e società private la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 249. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà:

di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria e di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti;

il dipartimento di scienze fisiche, il dipartimento di matematica; il centro interdipartimentale «laboratorio d'informatica» ed il centro didattico e di ricerca per l'informatica della facoltà di ingegneria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 250. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
calcolo numerico;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distributivi.

Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Gli insegnamenti possono essere costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di laurea o di diploma, che verranno specificati annualmente nel manifesto degli studi (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82).

Fanno capo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali gli insegnamenti di: istituzioni di matematica, matematica computazionale, probabilità e statistica, elementi di progettazione di sistemi digitali, linguaggi e metodi di programmazione, basi di dati, sistemi informativi, fondamenti di informatica, sistemi operativi.

Fanno capo alla facoltà di ingegneria gli insegnamenti di: calcolo numerico, applicazioni della ricerca operativa, elementi di elettronica, introduzione agli algoritmi ed alla programmazione, telematica e sistemi distribuiti, automazione industriale, architettura degli elaboratori, sistemi per l'elaborazione dei dati.

Fanno capo alla facoltà di economia e commercio gli insegnamenti di: applicazioni gestionali, automazione dell'ufficio.

Art. 251. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno, gli studenti dovranno presentare un piano conforme alle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti, e della loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Art. 252. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli esami di profitto si sostengono al termine di ogni semestre, per tutte le materie in esso previste. Per essere ammessi al secondo anno gli studenti devono avere superato tutti gli esami del primo anno; in caso contrario vengono posti nella posizione di ripetenti.

È obbligatorio un periodo di tirocinio, della durata di almeno ottanta ore, da svolgere sotto la guida di un docente, preferibilmente, di uno dei corsi opzionali del secondo anno, designato dal consiglio della scuola.

Art. 253. — Gli esami semestrali e di tirocinio pratico si svolgono con prove scritte, pratiche e orali, secondo quanto verrà specificato nel manifesto degli studi.

Art. 254. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità informatica specifica della scuola, preparato sotto la guida di un docente.

Art. 255. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e società private, sia per ottenere finanziamenti alla scuola, sia per usufruire di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1989
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 145

89A0496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 febbraio 1989.

Ripartizione del quantitativo assegnato all'Italia del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 per il 1989.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regolamento CEE n. 4706/88 del 19 dicembre 1988 recante «apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91»;

Considerata l'opportunità di devolvere una parte del quantitativo del predetto contingente assegnato all'Italia al perseguimento di particolari fini sociali, attraverso l'assegnazione di quote al Ministero della difesa ed ai comuni, sia direttamente sia per tramite degli enti comunali di consumo;

Considerata l'opportunità di tener conto del ruolo svolto dalle cooperative di allevatori ed i relativi consorzi;

Tenuto conto che la rilevanza delle funzioni di approvvigionamento del mercato e di esportazione induce a considerare favorevolmente, ai fini della ripartizione tra gli operatori, lc attività commerciali precedentemente svolte dagli operatori stessi con i Paesi terzi;

Considerata l'opportunità di evitare, nella ripartizione stessa, quote eccessivamente ridotte, affinché le stesse risultino adeguate sotto il profilo economico;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione del quantitativo del contingente comunitario succitato assegnato all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 10.094,5 assegnate all'Italia in base al regolamento CEE n. 4076/88 del 19 dicembre 1988, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3719 del 16 novembre 1988.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione con cui questa amministrazione avrà indicato la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Qualora i predetti certificati vengano richiesti dopo il 15 giugno 1989, essi saranno comunque validi sino al 15 settembre 1989, al fine di consentire una redistribuzione dei quantitativi che risultassero inutilizzati al 15 settembre 1989.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del quantitativo di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa il quale indicherà nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3719 del 16 novembre 1988, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione dell'analogo contingente 1988;

b) i comuni, i quali, previa apposita delibera del consiglio comunale, debbono indicare gli scopi per i quali intendono ottenere una assegnazione di carne bovina congelata, nonché le organizzazioni o le strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dcll'art. 9 del regolamento CEE n. 3719 del 16 novembre 1988, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai certificati di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione dell'analogo contingente 1988.

Inoltre gli stessi comuni devono allegare alla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali assicureranno l'intera destinazione del prodotto al perseguimento degli scopi per i quali è stata richiesta l'assegnazione.

Qualora i comuni richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sull'analogo contingente 1988, essi devono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale attesti che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente 1988 sono stati interamente destinati al perseguimento degli scopi per i quali era stata richiesta ed ottenuta l'assegnazione;

c) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni bovine congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3719 del 16 novembre 1988, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai certificati di importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione dell'analogo contingente 1988.

Inoltre gli stessi enti comunali di consuno devono allegare alla domanda un'attestazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, da cui risulti che, in caso di cessione dei diritti per l'importazione, i sottostanti accordi contrattuali con i cessionari assicureranno l'intera destinazione del prodotto alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari. Qualora gli enti richiedenti abbiano usufruito di una assegnazione a valere sull'analogo contingente 1988, essi debbono altresì allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, assistita da una formale presa d'atto da parte del consiglio comunale, il quale attesti che i quantitativi di carne bovina congelata attribuiti a valere sul predetto contingente 1988 sono stati interamente destinati alla vendita al minuto attraverso gli spacci di cui gli enti stessi sono titolari;

d) le cooperative di allevatori ed i relativi consorzi che hanno esercitato per almeno sei mesi, nel corso del 1988, attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina congelata. Le domande di partecipazione debbono essere sottoscritte dall'organo abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le domande debbono essere corredate da:

originale o copia autenticata dell'atto costitutivo, da cui risulti una data di costituzione anteriore al 30 giugno 1988, e dello statuto; elenco dei soci sottoscritto dal presidente;

certificato di iscrizione nel registro delle cooperative rilasciato dalla competente prefettura in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

copia della dichiarazione IVA e del riepilogativo mensile IVA relativi al 1988, sottoscritte dai richiedenti, la cui conformità all'originale deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge n. 15 (fac-simile allegato *A*);

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della citata legge n. 15, dello stesso firmatario della domanda, attestante che la cooperativa od il consorzio di cooperative esercita effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina congelata (fac-simile allegato *A*);

dichiarazione con cui la cooperativa o il relativo consorzio si impegna, anche in caso di cessione dei diritti derivanti dal titolo, ad utilizzare la carne importata attraverso le strutture societarie ovvero retrocedendola, pro-quota, agli associati secondo i parametri indicati nel successivo art. 5.

Le cooperative che hanno aderito a consorzi non possono presentare domande individuali qualora il consorzio cui esse aderiscono presenti domanda di partecipazione; in tal caso, il consorzio dovrà allegare la documentazione relativa alle singole cooperative aderenti.

Le quote contingentali che dal piano di riparto risultino inferiori a tonn. 10 non saranno attribuite;

e) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. La sottoscrizione delle domande deve essere autenticata ai sensi della suindicata legge n. 15. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono altresì documentare che il sottoscrittore della domanda è abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione. In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della menzionata legge n. 15 utilizzando il fac-simile allegato *B;*

f) gli esercenti la vendita al dettaglio di carne bovina congelata, che debbono allegare alla domanda, sottoscritta nelle forme richiamate alla precedente lettera *e)*, una attestazione del comune nel qule viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della citata legge n. 15 utilizzando il fac-simile allegato *C;*

g) le cooperative costituite tra le imprese di cui ai precedenti punti *e)* ed *f)* che debbono allegare alla domanda sottoscritta nelle forme suddette un certificato, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti l'attività della richiedente nel settore della carne bovina congelata. In luogo di detto certificato le cooperative potranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la predetta attività, utilizzando il fac-simile allegato *D*.

Art. 4.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte in carta legale devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro venti giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero. Oltre tale termine, non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute.

I richiedenti di cui alle categorie *d), e), f)* e *g)* devono indicare nella domanda il proprio numero di partita IVA, fornendone idonea documentazione.

Art. 5.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

A) 15% pari a tonn. 1.514,175 al Ministero della difesa;

B) 10% pari a tonn. 1.009,450 ai comuni ed agli enti comunali di consumo, suddiviso come segue:

1) 50% pari a tonn. 504,725 in relazione al numero degli abitanti;

2) 50% pari a tonn. 504,725 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1988, sulla base delle dichiarazioni di cui ai punti *b)* e *c)* del precedente art. 3;

C) 75% pari a tonn. 7.570,875 suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 378,544 alle cooperative di allevatori ed ai relativi consorzi da attribuire nel modo seguente:

20% pari a tonn. 75,708, quale quota base ripartita in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi;

80% pari a tonn. 302,836 da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 18% e del 19% quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95% pari a tonn. 7.192,331 alle categorie di cui ai punti *e), f)* e *g)* del precedente art. 3, suddiviso come segue:

a) 95% pari a tonn. 6.832,715 verrà ripartito tra gli operatori che avranno presentato la documentazione indicata al successivo art. 6 nel modo seguente:

5% pari a tonn. 341,635 come quota base da assegnare in parti uguali;

70% pari a tonn. 4.782,901 in proporzione alla carne bovina congelata importata nel 1988, originaria dai Paesi terzi;

25% pari a tonn. 1.708,179 in proporzione alla quantità di carne bovina fresca e/o congelata esportata verso i Paesi terzi nel 1988;

b) 5% pari a tonn. 359,616 in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi che non abbiano documentato le importazioni o le esportazioni di cui al precedente punto *a)*. Le quote inferiori a tonn. 1,500 non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sarà effettuato il sorteggio tra i richiedenti.

Art. 6.

Al fine di ottenere le quote riferite alla precedente attività di importazione e di esportazione, di cui al punto *C)* n. 2 *a)* del precedente art. 5, i richiedenti interessati dovranno allegare alla domanda una distinta delle bollette doganali delle importazioni di carne bovina congelata originaria da Paesi terzi effettuate nel 1988, come da fac-simile in allegato (allegato *E*), nonché una distinta delle bollette doganali delle esportazioni di carne bovina fresca e/o congelata effettuate verso i Paesi terzi nel 1988, come da fac-simile in allegato (allegato *F*) (escluse le bollette di esportazione in regime di prefinanziamento).

Nelle distinte relative alle importazioni non debbono essere inclusi i dati doganali concernenti le importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da certificati rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Le distinte dovranno essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda di partecipazione, il quale deve attestarne la veridicità mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della ripetuta legge n. 15.

Art. 7.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti prescritti nei precedenti articoli, la non idoneità o non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Art. 8.

I quantitativi che risulteranno inutilizzati al 15 settembre 1989 saranno ripartiti tra gli assegnatari delle quote ricevute in sede di prima ripartizione, secondo i criteri di cui al precedente art. 5.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di certificato d'importazione, corredata di cauzione pari a Lit. 3.226/q.le richiesto, che dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 15 settembre 1989.

I relativi certificati saranno comunque validi fino al 30 settembre 1989.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*)..
avanti a (*b*)..

Dichiaro:

relativamente alla cooperativa ....
o al consorzio di cooperative ....

che la copia della dichiarazione I.V.A. e del riepilogativo mensile I.V.A. relativi al 1988 sono conformi all'originale;
che la cooperativa od il consorzio di cooperative esercita effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina congelata.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

IL DICHIARANTE

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(*h*) Il ....

(*i*) ....

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*)..
avanti a (*b*)..

Dichiaro:

relativamente all'impresa ....

che l'attività del richiedente viene svolta nel settore delle carni bovine congelate;
che il sottoscrittore della domanda è abilitato, in base alle norme societarie, ad assumere la piena responsabilità civile e penale dell'operazione;
che il numero di partita I.V.A. è ....

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ....

IL DICHIARANTE

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(*h*) Il ....

(*i*) ....

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*)..
avanti a (*b*)..

Dichiaro:

che il sottoscritto esercita la vendita al dettaglio di carne bovina congelata;
che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico;
che il numero di partita I.V.A. è ....

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data)..

IL DICHIARANTE

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(*h*) Il ....

(*i*)

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO *D*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*)..
avanti a (*b*)..

Dichiaro:

che l'attività della cooperativa .... viene tuttora svolta nel settore della carne bovina congelata;

che il numero di partita I.V.A. è ....

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data)..

IL DICHIARANTE

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(*h*) Il ....

(*i*) ....

Timbro
d'ufficio

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(*b*) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(*c*) Firma per esteso e leggibile.

(*d*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacenti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(*e*) Intestazione dell'ufficio.

(*f*) Nome e cognome del dichiarante.

(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO F

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE BOLLETTE DI IMPORTAZIONE DI CARNE BOVINA CONGELATA NEL 1988

N.B. — Non debbono essere incluse le bollette doganali concernenti importazioni effettuate a seguito di cessione dei diritti derivanti da titoli rilasciati al Ministero della difesa, ai comuni ed agli enti comunali di consumo.

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine Paesi terzi	Quantità in kg (1)

Il dichiarante (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) ....

Firma ....
(Identica a quella della domanda)

Attesto che il dichiarante .... identificato ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data ....

Il ....

Timbro
d'ufficio

(1) La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

ALLEGATO F

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE BOLLETTE DI ESPORTAZIONE DI CARNE BOVINA FRESCA E/O CONGELATA NEL 1988

N.B. — La quantità deve essere espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata. Esclusi i documenti doganali serie PF - regime di prefinanziamento.

Bolletta n.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Destinazione	Quantità in kg

Il dichiarante (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) ....

Firma ....
(Identica a quella della domanda)

Attesto che il dichiarante .... identificato ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data ....

Il ....

Timbro
d'ufficio

89A0522

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 339

89A0523

DECRETO 6 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,67 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 340

89A0524

DECRETO 6 febbraio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 14 febbraio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 341

89A0525

DECRETO 6 febbraio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni relativi all'emissione del 30 gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1989 che ha disposto per il 30 gennaio 1989 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dall'asta del 25 gennaio 1989;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 30 gennaio 1989 è pari a L. 97,35 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1989
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 342

89A0526

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 gennaio 1989.

Accertamento della situazione di emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerato che è ormai giunta in Italia la nave Jolly Rosso proveniente dal Libano, carica di rifiuti industriali di composizione e provenienza non nota in misura adeguata;

Considerato che è inoltre previsto l'arrivo di una terza nave dalla Nigeria nella seconda metà del mese di marzo contenente le terre inquinate provenienti dalle zone di bonifica delle discariche di Koko;

Considerato che le risultanze istruttorie indicano i citati rifiuti come, in tutto o in larga parte, di provenienza da industrie italiane;

Considerato altresì che condizioni di urgenza sussistono per la predisposizione dei porti di attracco e per la identificazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio controllato;

Ritenuto che è indispensabile assicurare che i rifiuti citati siano, con urgenza, caratterizzati per quanto riguarda la loro composizione nel modo più completo, messi in sicurezza secondo le norme vigenti e smaltiti nella massima sicurezza ambientale in Italia o all'estero, con il pieno consenso di tutte le autorità competenti;

Decreta:

È dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, tale da richiedere lo smaltimento urgente per le navi cariche di rifiuti industriali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 527/1988 (Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato e delle modalità di smaltimento, nonché alla definizione dei necessari interventi.

2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

89A0536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 25 gennaio 1989.

Disposizioni per il settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;

Visto il regolamento CEE n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio;

Visto il regolamento CEE n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1974, applicativo del regolamento CEE n. 903/74 della commissione del 17 aprile 1974 che apporta modifiche al regolamento CEE n. 1726/70, per quanto attiene le procedure di pagamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 recante disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco;

Visti i regolamenti CEE n. 1114/88 del Consiglio e n. 2824/88 della commissione;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella riunione del 24 novembre 1988, ha deliberato di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della anticipazione del premio alle imprese trasformatrici, in conformità di quanto previsto dalle misure introdotte dai precitati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo dell'anticipo del premio, a richiesta dell'acquirente trasformatore del tabacco secco allo stato sciolto, è corrisposto come segue:

a) nel caso in cui non sia stata ancora accertata la produzione effettiva comunitaria:

1) nella misura del 100% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una cauzione pari al 25% dell'importo stesso per il raccolto 1988 e pari al 35% dell'importo stesso per i raccolti 1989 e 1990;

2) nella misura del 75% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, per il raccolto 1988 e nella misura del 65% per i raccolti 1989 e 1990, ove non venga costituita cauzione;

b) nel caso in cui sia già stata accertata la produzione effettiva comunitaria, e la commissione CEE abbia già confermato o rideterminato gli importi del premio per varietà, in relazione alla produzione effettiva riscontrata:

1) nella misura del 100% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove venga costituita una cauzione pari al 20% dell'importo del premio stesso;

2) nella misura dell'80% dell'importo del premio anticipabile, stabilito dall'AIMA-tabacco, ove non venga costituita cauzione.

2. L'importo del premio definitivo, per i tabacchi dei raccolti 1988, 1989 e 1990 che non hanno formato oggetto di anticipazione di premio e che risultano usciti dal sistema di controllo prima dell'accertamento della produzione effettiva comunitaria, viene corrisposto:

a) nella misura del 95% dell'importo stesso per il raccolto 1988 e dell'85% per i raccolti 1989 e 1990, se detto importo è richiesto prima dell'accertamento della produzione effettiva comunitaria;

b) nella misura del 100% dell'importo definitivo spettante, e nella misura eventualmente risultante dalla rideterminazione dei prezzi e premi, se detto importo è richiesto dopo l'accertamento della produzione effettiva comunitaria.

Art. 2.

La cauzione di cui al precedente art. 1 viene svincolata parzialmente, e comunque non oltre la misura del 5% per il raccolto 1988 e la misura del 15% per i raccolti 1989 e 1990, dopo la constatazione, da parte della commissione CEE, della produzione comunitaria effettiva, tenendo conto dell'entità del superamento della quantità massima garantita. L'importo residuo della cauzione sarà svincolato totalmente o parzialmente dopo la «verifica di corrispondenza finale».

Art. 3.

Il termine per sottoporre a controllo il tabacco secco allo stato sciolto, di qualsiasi provenienza comunitaria, è stabilito al 30 aprile di ciascun anno. Il peso netto comunitario relativo ai tabacchi entrati nei magazzini di trasformazione entro il termine predetto, ed annotato nel «certificato di premio», viene comunicato dagli uffici periferici AIMA-tabacco all'Ufficio centrale per il tabacco dell'AIMA entro il 15 maggio di ciascun anno, per i conseguenti adempimenti previsti, in particolare, dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1114/88 del Consiglio del 25 aprile 1988.

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1977 è sostituito dal seguente:

«Il diritto al premio deve risultare comunque acquisito entro i sei mesi che seguono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione ed entro lo stesso termine deve pervenire all'organismo di intervento la domanda di saldo premio relativamente al tabacco che ha formato oggetto di anticipazione del premio stesso, ovvero la domanda di premio definitivo per il tabacco che non ha beneficiato di detta anticipazione».

Il primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1977 è sostituito dal seguente:

«L'organismo di intervento procede al recupero totale o parziale dell'anticipazione del premio concessa sul tabacco che, entro il termine stabilito nel precedente articolo, non ha maturato il diritto al premio».

Roma, addì 25 gennaio 1989

Il Presidente: MANNINO

89A0513

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 gennaio 1989, n. A/600322.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955, relativo agli scambi tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.

L'accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 in oggetto indicato, modificato dallo scambio di note del 10 febbraio 1978, è da considerarsi tacitamente ricondotto per un anno a decorrere dal 15 gennaio p.v.

Per la sua esecuzione continuano ad applicarsi le disposizioni emanate con circolare di questo Ministero n. 405194 del 20 aprile 1978.

In materia di facilitazioni doganali per le merci oggetto di scambio tra le predette zone limitrofe restano in vigore le liste «C» e «D» allegate alla circolare n. 205396.

Si fa presente, infine, che per le merci figuranti nella lista «C» e soggette, in base alle norme vigenti, ad autorizzazione ministeriale ovvero all'osservanza di particolari procedure, le autorizzazioni rilasciate dal Servizio commercio estero - Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiscono a tutti gli effetti — nell'ambito delle quote previste — quelle di competenza di questo Ministero.

Il Ministro: RUGGIERO

89A0514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 febbraio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Disposizioni in materia di invalidità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso F.A.I.S.A.-C.I.S.A.L., - Via Giambattista Vico, 22, 00196 Roma.

89A0537

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia medioevale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario;
organizzazione aziendale.

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pelmoda*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 18 novembre 1984:

periodo: dal 13 febbraio 1988 al 10 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 dicembre 1984:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 24 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Gavino (Cagliari), a decorrere dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 14 maggio 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farmochimica reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 26 giugno 1987 dal 22 dicembre 1987;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nutralgum*, con sede in Milano e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 24 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nutralgum*, con sede in Milano e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 24 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italchemi Pharma*, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimento di S. Polo di Torrile (Parma), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sael gomma sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dall'11 gennaio 1987:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stancampiano E.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 30 giugno 1986:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 febbraio 1987:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Confezioni Donato Pugliese*, con sede in Montalcino (Siena) e stabilimento di Montalcino (Siena), a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sicar*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 21 dicembre 1986:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 24 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fit ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimenti di Forlì, Genova e Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 2 novembre 1988, n. 10138/51.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fit ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimenti di Forlì, Genova e Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 2 novembre 1988, n. 10138/52.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Saci*, con sede in Pereto (L'Aquila) e stabilimento di Pereto (L'Aquila), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 18 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 25 novembre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 26 novembre 1988 al 23 febbraio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.I.P.A. - Costruttori iniettori pompe access.*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 24 aprile 1988 al 27 luglio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.I.P.A. - Costruttori iniettori pompe access.*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 28 luglio 1988 al 25 ottobre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.A.F. - Industria calzature femminili*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 30 ottobre 1987:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 3 agosto 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.C.A.F. - Industria calzature femminili*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 30 ottobre 1987:

periodo: dal 4 agosto 1988 al 1° novembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *Calzaturificio Tolo*, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) e stabilimento di S. Salvatore Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 27 novembre 1987:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 31 agosto 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *Calzaturificio Tolo*, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria) e stabilimento di S. Salvatore Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 27 novembre 1987:

periodo: dal 1° settembre 1988 al 29 novembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vetrerie Rigatti*, con sede in Castelfiorentino (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze), a decorrere dal 28 novembre 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 1° settembre 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farid*, con sede in Dogliani (Cuneo) e stabilimento di Dogliani (Cuneo), a decorrere dal 26 dicembre 1987:

periodo: dal 21 giugno 1988 al 23 settembre 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Farid*, con sede in Dogliani (Cuneo) e stabilimento di Dogliani (Cuneo), a decorrere dal 26 dicembre 1987:

periodo: dal 24 settembre 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amina Rubinacci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 settembre 1987:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 27 giugno 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amina Rubinacci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 settembre 1987:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 20 luglio 1988: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.I.ME.L.*, con sede in Montesarchio (Benevento) e stabilimento di S. Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 14 gennaio 1988:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 19 ottobre 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Carrozzeria Fissore*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 25 agosto 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 30 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Carrozzeria Fissore*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 30 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Airone sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Airone sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 27 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Form sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), a decorrere dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 16 maggio 1987 al 18 agosto 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Form sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), a decorrere dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 19 agosto 1987 al 16 novembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Form sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), a decorrere dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Form sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), a decorrere dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:

periodo: dal 5 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda del settore tessile-abbigliamento, operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983:

periodo: dal 5 giugno 1987 al 1° dicembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), a decorrere dal 10 settembre 1983:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio in Montalbino (Salerno), a decorrere dal 26 febbraio 1984:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 19 maggio 1987;
CIPI 25 dicembre 1981: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 17 dicembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Crown fashion for man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 30 agosto 1984:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 14 febbraio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

48) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 10 agosto 1986 al 12 novembre 1986;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore.

49) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 13 novembre 1986 al 10 febbraio 1987;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore.

50) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986:

periodo: dall'11 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore.

51) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 5 febbraio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.R.E.M.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 gennaio 1985:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 26 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

89A0517

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1989, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie vigenti degli speciali certificati di credito 10% 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1989, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1989.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0494

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 febbraio 1989 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 dell'11 novembre 1988.

89A0501

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e la manifattura tabacchi di Rovereto.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 febbraio 1989 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e la manifattura tabacchi di Rovereto, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 dell'11 novembre 1988.

89A0502

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 febbraio 1989 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri periti commerciali e programmatori, da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 dell'11 novembre 1988.

89A0503

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*